

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-013820-15 - 14.10.2015
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (ENF)

Oggetto: Maggiore trasparenza nel sistema di etichettatura del settore lattiero-caseario

Le 35.000 stalle ancora in attività in Italia producono, ogni anno, circa 110 milioni di quintali di latte. Nonostante questa capacità produttiva, l'Italia importa ogni giorno 3.5 milioni di litri di latte sterile oltre a concentrati, cagliate, polveri e semilavorati impiegati dalle grandi aziende di trasformazione per produrre latte, formaggi e mozzarelle che esibiranno la dicitura «italiano», anche se di italiano non hanno nulla se non la sola fase di trasformazione finale.

Intende la Commissione intervenire a tutela dei consumatori facendo sì che in etichetta risulti chiaramente la provenienza del latte o del preparato alla base del prodotto?

IT
E-013820/2015
Risposta di Vytenis Andriukaitis
a nome della Commissione
(07.12.2015)

Le disposizioni in materia di etichettatura di origine sono state riviste di recente con l'entrata in applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011(1).

Il principio fondamentale è che l'etichettatura di origine rimane volontaria, a meno che la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. Il regolamento definisce il paese di origine degli alimenti trasformati non interamente ottenuti in un unico paese quale corrispondente al paese di origine dell'ultima trasformazione sostanziale del prodotto alimentare(2) e stabilisce altresì che, quando la Commissione avrà adottato un atto di esecuzione corrispondente, l'origine dell'ingrediente primario dovrà essere indicata anche per gli alimenti recanti l'indicazione di origine e laddove la loro origine non sia la stessa di quella del loro ingrediente primario.

Il 20 maggio 2015 la Commissione ha adottato una relazione(3) in cui si esamina la necessità di estendere ulteriormente il regime di etichettatura di origine obbligatoria al latte e al latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari. La relazione conclude che un'etichettatura di origine volontaria resta l'opzione migliore e che la Commissione non prevede alcuna nuova azione legislativa in questo settore.

La Commissione rimane del parere che l'etichettatura di origine obbligatoria non possa essere ritenuta uno strumento atto a prevenire le pratiche fraudolente. Le pratiche ingannevoli possono essere eliminate tramite un'adeguata applicazione della normativa dell'UE(4), che rientra nella sfera di competenza degli Stati membri dell'UE.

- (1) Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, adottato il 13 dicembre 2011 (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18) e entrato in applicazione il 13 dicembre 2014.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011 contiene le definizioni di «paese di origine» e «luogo di provenienza». Il paese di origine è definito conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
- (3) Relazione della Commissione relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili [COM(2015)205 final del 20.5.2015].
- (4) Ad esempio mediante lo svolgimento di controlli ufficiali regolari da parte delle autorità nazionali competenti e l'irrogazione di sanzioni efficaci e dissuasive. Cfr. anche il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).